

**CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
ROMA TRE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA TRAMITE LA
CONDIVISIONE DI PERSONALE**

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, di seguito "CNR", C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 6, rappresentato in qualità di Presidente e legale rappresentante dal Prof. Luigi Nicolais

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE – Dipartimento di Scienze Politiche, con sede in Roma Via Ostiense n. 159, cap 00154, C.F. e P.I. 04400441004, rappresentata in qualità di Rettore e legale rappresentante dal Prof. Mario Panizza,

entrambe nel seguito congiuntamente denominate anche come "Parti",

premesse che

- in base al D. Lgs. n. 127/2003 e al D. Lgs. n. 213/2009, il CNR è un Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale del personale dipendente promuovendo e realizzando apposite Convenzioni con le Università;
- l'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, consente ai professori e ricercatori a tempo pieno di "svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse";
- l'art. 55 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sancisce che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi";
- il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 26 settembre 2011, recante "Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri", fissa i criteri per la stipula delle convenzioni sopra richiamate;
- con Decreto del 27 novembre 2012 n. 24786, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha approvato la "Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un 'università";

- in data 7/10/2010 le Parti hanno sottoscritto una Convenzione Quadro con cui riconoscevano l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e formazione, nonché per l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca;
 - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23/2013 del 23 marzo 2013 il CNR ha fissato linee guida per la stipula delle dette convenzioni;
 - con deliberazione del Senato Accademico – seduta del 24 giugno 2014 – e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione – seduta del 15 luglio 2014 - l'Università degli Studi Roma Tre ha approvato la stipula della presente convenzione;
 - con istanza del 16 aprile 2014 il Dott. Giordano Ferri (di seguito denominato "*personale interessato*"), con il profilo di Ricercatore, che sottoscrive la presente per adesione alle pattuizioni di seguito concordate, ha espresso il proprio interesse a svolgere presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Roma Tre, per il periodo di un anno prorogabile fino a 5 anni, attività di ricerca e didattica, previo parere favorevole del Direttore dell'Istituto di afferenza;
 - con nota 24 aprile 2014 è stato espresso parere favorevole da parte del Direttore dell'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione di afferenza del personale interessato;
 - la stipula della presente convenzione è di reciproco interesse delle Parti, essendo finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nelle due Istituzioni;
- tutto ciò premesso,

si stipula e conviene quanto segue

**Art. 1
PREMESSA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne forma il primo patto.

**Art. 2
OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE**

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse, consistenti nello sviluppo della reciproca collaborazione al fine di promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nell'ambito dell'attività didattica e del programma di ricerca di seguito descritti.

Il programma di ricerca ha come obiettivo primario lo studio della dottrina medievale e moderna concernente fenomeni giuridici e legislativi dal periodo intermedio all'età dei codici, con particolare riferimento all'Europa. Oggetto di questa ricerca è dunque l'esame di istituti di diritto sostanziale e processuale dal punto di vista storico, esame da realizzarsi attraverso il reperimento e l'interpretazione di fonti medievali (edite o inedite) e moderne che costituiscono il patrimonio della cultura giuridica europea: la conoscenza e la diffusione del materiale storico (che qualora inedito verrà pubblicato in edizione critica) contribuisce a ricostruire non solo le ragioni storiche dei singoli fenomeni giuridici considerati ma anche, sotto un profilo più generale, le forme e le ragioni dell'identità europea.

Lo studio della dottrina medievale e della scienza giuridica dell'età dei codici può essere supportato da brevi periodi di soggiorno di studi all'estero come in particolare presso la Bibliothèque nationale de France e presso la bibliothèque de la Cour de Cassation ove sono conservati documenti dottrinali relativi al periodo intermedio e i lavori preparatori alle stabilizzazioni normative dell'età moderna.

I risultati della ricerca, la cui cornice viene tracciata di volta in volta nell'ambito di uno specifico preliminare progetto di ricerca, possono essere pubblicati in articoli scientifici su riviste nazionali o internazionali ed in contributi monografici.

Lo specifico progetto di ricerca presentato in attivazione della presente convenzione ha ad oggetto gli atti introduttivi del processo nel periodo intermedio e si colloca nella prospettiva della programmazione scientifica individuata da Horizon 2020 ed in particolar modo nel filone "Cultural Heritage and European Identities" avente come topic "Emergence and transmission of European cultural heritage and Europeanisation".

Il progetto pone particolare attenzione non già solo allo studio della normativa statutaria ma anche e soprattutto della dottrina giuridica del XIII-XVII secolo. Tale analisi consente di prendere in considerazione parti di trattati e summe non esaminati dalla storiografia giuridica contemporanea e i cui contenuti processualistici risultano sconosciuti alla dottrina moderna. In particolar modo ci si sofferma sui problemi attinenti alla competenza, alla ricusazione ed astensione dei giudici, alla citazione, all'istanza presentata in giudizio.

L'attività di docenza, in conformità alla programmazione didattica annuale del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Roma Tre ed in conformità al relativo ordinamento degli studi sarà svolta nell'ambito del Corso di Costituzionalismo e Integrazione europea (8 cfu) settore scientifico disciplinare IUS/19, presso la Dipartimento di Scienze Politiche di Roma Tre. Il programma del corso vuole delineare le radici e gli sviluppi degli ordinamenti giuridici europei nonché della storia del diritto pubblico, in un'ottica che tiene conto delle diverse posizioni assunte dalla storiografia giuridica contemporanea, soprattutto in merito al delicato passaggio dall'età del particolarismo giuridico di Antico Regime all'età delle stabilizzazioni normative del XVIII-XIX secolo.

Art. 3 OGGETTO

Per la realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo precedente, il dott. Giordano Ferri svolgerà l'attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Roma Tre sulle tematiche indicate nell'art. 2.

Nell'ambito degli obiettivi comuni previsti dall'art.2, il dott. Giordano Ferri destinerà una quota del 50%, dell'impegno lavorativo - cui è obbligato nei confronti del CNR in base al contratto di assunzione - pari a circa 600 ore annue per l'attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche di Roma Tre e pari a 64 ore per lo svolgimento del Corso di Costituzionalismo e Integrazione europea (8 cfu - settore scientifico disciplinare IUS/19) oltre le ulteriori ore dedicate alle attività correlate al corso medesimo.

La restante quota del 50%, , continuerà ad essere destinata allo svolgimento dell'attività di ricercatore per conto dell'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del CNR presso il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del CNR sito in Roma, Piazzale Aldo Moro 7.

Tale attività di ricerca dovrà, comunque, coordinarsi con il progetto di ricerca e con gli obiettivi comuni concordati con il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Roma Tre, essendo questi ultimi di significativo interesse anche per l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica e per il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del CNR, come evidenziato dai pareri dei rispettivi Direttori.

Il diritto all'elettorato attivo potrà essere esercitato presso l'ente per il quale viene svolta in via esclusiva la propria attività lavorativa, e comunque entro i limiti e nel rispetto delle disposizioni legislative e statutarie inerenti gli organi accademici collegiali e monocratici.

Ai fini del conteggio dei requisiti di docenza nell'ambito delle procedure di accreditamento dei corsi di studio, il Dott. Giordano Ferri svolgerà la propria attività nel corso di Costituzionalismo e

Integrazione europea (8 cfu) settore scientifico disciplinare IUS/19, presso il Dipartimento di Scienze Politiche di Roma Tre.

Art. 4
DURATA

La convenzione ha la durata di 1 anno a partire dall'inizio dell'anno accademico 2014/2015; è rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi con il consenso del personale interessato e previa provvedimento favorevole dei competenti Organi/Uffici delle Istituzioni coinvolte.

Per il periodo di durata della presente convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo personale ne' avviate procedure di selezione del personale per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Art. 5
AMMINISTRAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca presso l'Università Roma Tre non comporta alcun mutamento nel rapporto di lavoro del personale interessato. Pertanto, il relativo trattamento economico e previdenziale resta invariato.

L'Università e il CNR si impegnano a rispettare i CCNL della categoria di appartenenza del personale interessato.

Il Dott. Giordano Ferri assicurerà lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione correlandola alle esigenze ed all'orario di servizio della struttura in cui andrà ad operare, nel rispetto del regolamento dell'Università e dei relativi criteri organizzativi.

La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al Direttore dell'Istituto di afferenza del CNR. Ai fini della gestione delle presenze in servizio, il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, in cui verrà svolta l'attività didattica e di ricerca di cui alla presente convenzione, dovrà inoltrare all'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR un'attestazione circa le presenze del personale interessato, con cadenza mensile.

Resta salva la disposizione dell'art. 35 co. 4 del CCNL del 5.3.1998.

Art. 6
ONERI STIPENDIALI

Le parti stabiliscono che gli oneri stipendiali del dott. Giordano Ferri sono interamente a carico CNR

Art. 7
VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto dei ricercatori di ruolo degli enti di ricerca è considerato, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 novembre 2012, in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno prestato presso l'ateneo.

Ai sensi di quanto sopra le parti convengono che i risultati dell'attività di ricerca del personale interessato per il periodo di tempo di cui alla presente convenzione, inclusa la VQR, siano ripartiti, in coerenza con quanto previsto al precedente art. 3, come di seguito indicato:

ATENEIO: 50%

ENTE DI APPARTENENZA: 50%

Art. 8
DIRITTO DI VOTO

Il dott. Giordano partecipa, con voto consultivo, agli organi collegiali delle strutture didattiche e di ricerca presso le quali assolve il proprio impegno didattico. In tal caso il suo intervento non concorre ad integrare il numero legale richiesto per la validità dell'assemblea.

Art. 9
COPERTURA ASSICURATIVA – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il CNR e l'UNIVERSITA' provvedono alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato, in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente convenzione.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università, al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Art. 10
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dati personali e sensibili.

In relazione alla Convenzione e ai sensi e agli effetti del D. lgs 196/03, le parti prendono atto e acconsentono che i dati personali da loro forniti formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per eseguire gli obblighi della Convenzione, di legge ovvero per adempiere a quando disposto dagli organi di vigilanza.

I titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 11
RISOLUZIONE

Ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente accordo per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche, a mezzo dichiarazione di recesso da comunicare per iscritto alla controparte e, per conoscenza, anche al personale interessato.

La Convenzione si intende automaticamente risolta qualora il personale interessato revochi il proprio consenso a svolgere la propria attività didattica e di ricerca presso l'UNIVERSITA'/CNR. La revoca dovrà essere comunicata ad entrambe le Istituzioni coinvolte.

La risoluzione della convenzione, ai sensi dei commi precedenti, ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo ovvero, nel caso di attività di ricerca, allo scadere del sesto mese successivo alla ricezione della dichiarazione di recesso/dichiarazione di revoca.

Art. 12
CLAUSOLE FINALI

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del foro di Roma.

Ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio legale nella propria sede in epigrafe indicata.

La convenzione è redatta in duplice originale, una per ciascuna delle Parti, e copia della stessa sarà inviata dall'Università al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.


L'Istituto avrà cura di trasmettere copia della presente convenzione alla Direzione Generale del CNR.

La convenzione non è soggetta ad imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico della parte richiedente.

Roma, 19/9/14


Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente



Università degli Studi Roma Tre

Il Rettore



Per adesione,
Dott. Giordano Ferri

